

Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Giovanni LEGNINI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>Presidente</u>
Avv. Giuseppe FANFANI	- Componente eletto dal Parlamento
Dott. Ercole APRILE	- Magistrato di legittimità
Dott. Rosario SPINA	- Magistrato di merito
Dott. Lucio ASCHETTINO	- Magistrato di merito
Dott. Luca FORTELEONI	- Magistrato di merito

Relatore
Componenti

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 150/2013 R.G. – su rinvio SS.UU. - nei confronti del

giudice presso il Tribunale di **dott. NOME 1**
UFF. 1,
(difeso dal dott. **NOME 2**)

incolpato

dell'illecito disciplinare prevista dagli artt. 1 e 2, comma 1, lett. q) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, nella qualità di giudice del Tribunale di **UFF. 1**, nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni, il dott. **NOME 1**, ha ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti.

Segnatamente, il dott. **NOME 1**, in violazione dei doveri di diligenza e laboriosità, nell'arco temporale maturato dal 10 ottobre 2007 - al 1° ottobre 2012 ha ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di:

- 585 sentenze civili monocratiche, con ritardi compresi tra 21 e 518 giorni (oltre i 120 giorni) di cui 164 sentenze depositate oltre l'anno dalla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
- 9 sentenze civili collegiali, con ritardi compresi tra 54 e 504 giorni (oltre i 320 giorni)- 34 sentenze non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione per le quali era già trascorso un ritardo del triplo del termine previsto dalla legge per il deposito della sentenza.

Fatti accertati in **UFF. 1**, nel corso dell'ispezione ordinaria svolta dal 6.11.2012 al 6.12.2012”.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo la condanna alla censura o, in subordine, l'assoluzione per scarsa rilevanza del fatto.

La Difesa conclude chiedendo l'assoluzione per esclusione degli addebiti o, in subordine, per scarsa rilevanza del fatto.

Svolgimento del procedimento

Con sentenza di questa sez. disciplinare in diversa composizione n. 42/2015, emessa in data 27.3.15 (depositata il 14.4.15), agli atti del presente procedimento, il Dott. **NOME 1** veniva condannato alla sanzione della censura in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 1 comma 1 e 2 comma 1 lett. q) del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 per ritardi commessi nella sua qualità di giudice del tribunale di **UFF. 1** addetto al settore civile e, segnatamente, per il ritardo nel deposito, nel periodo compreso tra il 10 ottobre 2007 ed il primo ottobre 2012, di n. 585 sentenze civili monocratiche, con ritardi compresi tra i 21 e i 518 giorni (oltre i 120 giorni), di cui 164 sentenze oltre l'anno dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., nonché 9 sentenze civili collegiali con ritardi compresi tra 54 e 504 giorni (oltre i 320

giorni); inoltre, per il mancato deposito di n. 34 sentenze non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione (6 novembre 2012 - 6 dicembre 2012), per le quali era già trascorso un ritardo del triplo del termine (sentenze indicate negli elenchi allegati alla contestazione).

In seguito al ricorso presentato dall'incolpato avverso la sopra citata sentenza n. 42/15 davanti alle SS.UU. civili della Cassazione, quest'ultima pronunciava sentenza di annullamento, agli atti del presente giudizio, con rinvio a questa sez. Disciplinare in diversa composizione.

Incardinato il presente giudizio e iscritto a ruolo prima per l'udienza del 22.7.16 e, successivamente, per ragioni organizzative della sezione disciplinare, per quella del 28.7.16, veniva rinviata ad istanza di parte a quella del 22.9.16., nel corso della quale, in seguito alla relazione introduttiva del consigliere relatore, le parti, previa discussione, rassegnavano le conclusioni come sopra riportate. La causa veniva, quindi, rinviata per eventuali repliche e decisa nella udienza del 27.10.16.

Segnatamente, nel presente giudizio di rinvio, il Dott. **NOME 1**, con memoria difensiva depositata in data 7.9.16, integralmente richiamata ed ulteriormente sviluppata in sede di conclusioni dal suo difensore, confermava, con riferimento alla ultima parte della contestazione, di aver depositato, entro il mese di novembre del 2012, le 34 sentenze che risultavano non depositate alla data della fine del periodo oggetto di ispezione, evidenziando, al contempo, l'elevata produttività nel periodo oggetto di incolpazione, mediante il deposito di 327 sentenze nell'anno 2010, 302 sentenze nell'anno 2011 e 367 sentenze nell'anno 2012.

Preso atto del mancato accoglimento, nella sentenza di annullamento con rinvio da parte delle SS.UU civili della Suprema Corte, dell'autonomo motivo di ricorso costituito dall'aver, tra la fine del 2008 e la metà del 2011, svolto l'incarico (attribuitogli dal CSM) di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità dei magistrati (a fronte di un modesto esonero incidente sul mero numero delle udienze), ribadiva la validità della propria scelta organizzativa di gestione del ruolo assegnatogli, consistita nell'aver assunto in decisione le oltre 500 cause, le cui sentenze erano state depositate in ritardo nel periodo in contestazione, specificando:

- di aver consapevolmente scelto di gestire il contenzioso in modo tale da perseguire un ragionato abbattimento delle pendenze, al fine di garantire la minore durata complessiva del processo, limitando la durata del segmento istruttorio e dilatando la durata del segmento decisorio, anche allo scopo di indurre un maggior numero di definizioni con modalità alternative alla sentenza;
- di avere, quindi, deliberatamente adottato detta opzione organizzativa, assumendo in decisione una gran copia di procedimenti oggettivamente superiore alla capacità di smaltimento, mantenendoli nel proprio ruolo, senza trasferire il

- pesante fardello degli stessi al proprio successore in prossimità del raggiungimento del limite di decennialità, che gli avrebbe imposto di cambiare sezione;
- di aver costantemente informato il Capo dell'Ufficio di appartenenza e il Consiglio Giudiziario di riferimento dello stato del ruolo civile assegnatogli, nonché della predetta scelta organizzativa adottata di gestione del medesimo;
 - che nel periodo oggetto di rilievi disciplinari, proprio in virtù di detta scelta organizzativa, la sua produttività si è collocata nella fascia più alta dell'intera sezione civile dell'ufficio di appartenenza per otto semestri su sedici, con una media di 273 sentenze all'anno e 467 procedimenti definiti annualmente (mediante sentenza o con modalità alternative, escluse le ingiunzioni), determinando un consistente abbattimento delle pendenze (in particolare ultratriennali) e conseguente riduzione della durata media dei procedimenti del proprio ruolo, con ricadute virtuose sulle pendenze complessive sul proprio ruolo, come da statistiche e grafici inclusi nella citata memoria difensiva in atti;
 - che degli ottanta procedimenti, dei quali nella prima sentenza disciplinare n. 42/15, oggetto di annullamento con rinvio, si era evidenziata la lunga durata del segmento istruttorio, soltanto dieci (al di là di quattro menzionati due volte) sono stati da lui gestiti interamente in fase di istruttoria, mentre i rimanenti sessantasei erano stati ereditati da altri magistrati (segnatamente, per lo più da un magistrato).

Motivi della decisione

La esposizione delle ragioni poste a fondamento della scelta assolutoria nella vicenda *de qua*, per molti aspetti del tutto peculiare e caratterizzata da profili di eccezionalità, non può non trarre le mosse né prescindere dai principi fissati nella sentenza n. 2948/16 di annullamento con rinvio a questa sez. disciplinare, con la quale le SS.UU. civili della Suprema Corte di Cassazione hanno fissato una serie di regole, aventi il carattere di veri e propri criteri direttivi, da ritenersi vincolanti per questa sezione nella soluzione del caso di specie, ma che potranno assumere in futuro, come meglio si dirà nel prosieguo, portata applicativa di carattere generale per il loro forte tratto innovativo.

Preliminarmente, le SS.UU. hanno richiamato il principio di diritto, già espresso nella sentenza n.14268/15, in forza del quale i ritardi ultrannuali non devono ritenersi *ex se* ingiustificabili, né possono essere imputati a titolo di responsabilità obiettiva, con la conseguenza che devono essere

compiutamente vagliate e valutate tutte le giustificazioni addotte e dedotte *in iudicio* dall'incolpato ai fini della integrazione o meno nell'*an* dell'illecito disciplinare oggetto di contestazione.

La Suprema Corte ha rilevato, inoltre, la necessità e la doverosità dell'accertamento e del vaglio critico "*sia della rilevanza in astratto che della validità in concreto*" dell'argomento difensivo dedotto dall'incolpato, secondo cui egli aveva "*assunto in decisione un numero superiore alle proprie capacità di smaltimento in ragione di una precisa e programmata scelta organizzativa di gestione del ruolo intesa al perseguimento di un ragionato abbattimento delle pendenze e di una minore durata dei processi (anche inducendo un maggior numero di definizioni dei medesimi diversi dalle sentenze)*".

La Cassazione a SS.UU. ha ulteriormente sottolineato come, "*in linea di principio, il magistrato è responsabile della gestione del proprio ruolo e che quando – come nell'ufficio giudiziario in cui lavorava l'incolpato e nella gran parte degli uffici giudicanti civili - la consistenza del ruolo risulta sproporzionata rispetto alle possibilità di smaltimento del magistrato assegnatario, determinando perciò solo l'accumularsi dei processi e la conseguente irragionevole durata dei medesimi, questa responsabilità assume valenza più grave e profonda, sia perché impone valutazioni di priorità che non possono essere casuali, sia perché esige dal magistrato assegnatario importanti scelte organizzative intese, per quanto possibile, a contenere un arretrato destinato, in mancanza, ad accrescersi sempre più nel tempo, anche attraverso la allocazione delle limitate risorse (temporali, personali e materiali) a sua disposizione nel modo più razionale e funzionale possibile.*"

In tale ottica la Suprema Corte, ancora in linea di principio, ha ritenuto che, "*l'assunzione in decisione, sia pure con deposito delle motivazioni dilazionato nel tempo, potrebbe in certa misura "alleggerire" il ruolo*".

Ha, al riguardo, chiarito che il ruolo del giudice "*non costituisce una massa inerte che grava solo per le controversie trattate e/o decise, ma è un'entità plurale, complessa e composita che quanto più è "pesante" tanto più produce lavoro*".

A titolo esemplificativo la Cassazione ha richiamato le istanze di trattazione anticipata ovvero di istruzione preventiva, rispetto alle quali il magistrato non potrebbe sottrarsi quanto meno alla verifica della effettiva urgenza ed alla relativa valutazione di priorità, che richiede tempo ed attenta ponderazione, e tanta più ne richiede quanto più il ruolo sia carico.

Con riguardo a tale ultimo assunto la Suprema Corte ha affermato che certamente "*non è esempio di buona organizzazione e di rispetto del giusto processo la mera assunzione in decisione del numero di processi che sicuramente si è in grado di smaltire lasciando per il resto di fatto altre situazioni completamente sprovviste di qualunque considerazione, prima ancora che di tutela*".

Non può sottacersi, come già anticipato nell'*incipit* di questa motivazione, la forte portata innovativa dei principi, sopra richiamati, espressi dalla Suprema

Corte e la loro potenzialità applicativa di portata generale in materia di ritardato deposito dei provvedimenti da parte del magistrato.

In primo luogo, la sentenza *de qua* esclude ogni rigido automatismo valutativo in chiave negativa tra ritardo nel deposito dei provvedimenti (anche in numero rilevante) e carenza organizzativa nell'operato del magistrato, richiedendosi, al contrario, una attenta e motivata considerazione, volta per volta, in capo al giudice disciplinare delle scelte organizzative adottate scientemente dal magistrato allo scopo di determinare un sensibile abbattimento delle pendenze nel proprio ruolo.

Inoltre, la Suprema Corte, nel riconoscere la esistenza di una diffusa sproporzione tra carichi di lavoro e capacità obiettive individuali di smaltimento negli uffici giudicanti civili (anche se, *mutatis mutandis*, stesso discorso può estendersi ai ruoli dei giudici penali), attribuisce a detto fattore, per dir così, strutturale una potenziale efficacia giustificativa e, quindi, esimente della responsabilità, in tutti quei casi in cui il magistrato, lungi dall'aver assunto un atteggiamento difensivo o caratterizzato da inerzia, abbia, al contrario, profuso il proprio apprezzabile impegno in termini di produttività e conseguente sensibile abbattimento delle pendenze, anche se ciò abbia comportato, pur in presenza di una scelta organizzativa deliberata e validata all'interno dell'ufficio, la dilatazione dei tempi di deposito, anche in un numero rilevante di casi.

Ulteriore profilo degno di nota emergente dalla sentenza della Cassazione è costituito dal rilievo che assumono in termini giustificativi le scelte virtuose sul piano organizzativo, sia quelle orientate da canoni di priorità, sia quelle volte a determinare un generale effetto indotto di riduzione progressiva del ruolo, tanto più qualora dette scelte, anche se frutto di determinazioni individuali del magistrato, siano conosciute, validate o fatte proprie dall'ufficio di appartenenza.

La portata innovativa di detto approdo giurisprudenziale della Suprema Corte, prima ancora che nel presente procedimento, ha già trovato riconoscimento e, quindi, concreta applicazione in recenti decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore, prima fra tutte in quella adottata con sentenza n. 82/16, relativa ad una ipotesi, congruente a quella oggetto del presente giudizio, di reiterati ritardi anche ultrannuali, caratterizzati, ad un tempo, da alto indice di produttività (in quel caso con media annuale di 195 sentenze depositate all'anno), particolare gravosità del ruolo e virtuosa organizzazione del lavoro del magistrato.

Nella citata sentenza n. 82/16 questa sez. disciplinare in diversa composizione ha evidenziato come *'la Suprema Corte, nel constatare la sicura esistenza nella gran parte degli uffici giudiziari che trattano controversie di natura civilistica, di ruoli sproporzionati rispetto alle possibilità di smaltimento da parte dei magistrati assegnatari :*

1) *esclude che possa ritenersi esempio di buona organizzazione e di rispetto del giusto processo la assunzione in decisione di un numero di processi adeguato rispetto alle possibilità di smaltimento;*

2) *incoraggia quegli stessi giudici (id est: i giudici assegnatari di ruoli sproporzionati) a trattenere in decisione un numero maggiore di cause rispetto a quelle che sarebbero in grado di smaltire sia pure con deposito delle motivazioni dilazionato nel tempo, potendo una tale scelta organizzativa in certa misura "alleggerire" il ruolo;*

3) *ritiene che l'assumere in decisione processi anche oltre le possibilità di tempestivo deposito delle relative motivazioni - così evitando l'ulteriore protrarsi del suddetto segmento istruttorio e corrispondentemente allungando quello decisorio - potrebbe in astratto rivelarsi idoneo a promuovere l'attivazione di un circuito "virtuoso" determinante la più veloce definizione anche di altri processi, specie in relazione ad un contenzioso con particolari caratteristiche ed alla possibilità di conciliazione di cause".*

Pur muovendo da premesse di segno opposto rispetto alla sentenza Cassaz SS.UU. in esame, specie laddove ritiene *"non ipotizzabile - nemmeno in astratto - la possibilità di attivare, nell'ambito di un procedimento civile ordinario di merito, un circuito virtuoso che possa essere alimentato attraverso l'accorciamento del segmento istruttorio e l'allungamento del segmento decisorio"* o, ancora, allorquando evidenzia come *"appare difficile escludere la conformità a criteri di buona organizzazione e di rispetto del giusto processo la assunzione in decisione di un numero di processi adeguato rispetto alle possibilità di smaltimento"*, tuttavia la citata sentenza n. 82/16 si inserisce pienamente nel solco dei principi espressi dalla Suprema Corte, che *"si risolvono in un concreto riconoscimento dello sforzo profuso da quei magistrati oberati da ruoli sproporzionati che abbiano dimostrato di essere impegnati in un effettivo abbattimento dell'arretrato (inteso come numero complessivo di procedimenti pendenti sul ruolo) anche mediante la generosa scelta di assumere periodicamente in decisione un numero rilevante di cause in decisione - valorizzando, a tal fine, l'incidenza sui ritardi di eventuali fattori esterni alle scelte gestionali ed organizzative del singolo magistrato oberato da un ruolo sproporzionato"*.

Proprio sotto detto ultimo profilo non può sottacersi una sostanziale convergenza e sintonia tra il più recente approdo della Suprema Corte qui in esame e quelli di questa sez. disciplinare, laddove si riconosce che la generosa e coraggiosa scelta di assumere un numero rilevante di cause in decisione *"determina - e quindi giustifica - la necessità da parte del magistrato di dilazionare, in misura esponenziale, i tempi di deposito non solo delle sentenze introitate (in ragione, come già osservato, del costante accumulo dei fascicoli non definiti a cui vanno ad aggiungersi quelli periodicamente trattenuti in decisione) ma anche dei provvedimenti istruttori considerando, a tal fine, l'ulteriore impegno da approfondire nella gestione del gravoso ruolo istruttorio"*.

Detta conclusione muove dalla empirica e non superabile constatazione del forte sbilanciamento ancora oggi esistente tra cogenti obblighi di risultato e di produttività in capo al singolo magistrato (in una col rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti) e l'assenza del potere di intervento dello stesso magistrato sui flussi in entrata e sui mezzi strumentali al risultato funzionale, come acutamente si evidenzia nella sentenza n. 82/16 di questa sezione disciplinare (in diversa composizione) nei termini che seguono: *'E' noto del resto che l'attività del magistrato - in qualche misura rapportabile a un obbligo di risultato - è ormai interamente disciplinata, a livello normativo e giurisprudenziale, sia nei tempi di definizione del processo (e di deposito dei provvedimenti) che nelle fattispecie disciplinarmente rilevanti.*

Non può tuttavia passare inosservato che la natura della prestazione resa dal giudice nell'espletamento dell'attività giudiziaria è caratterizzata da un grave difetto di bilanciamento tra l'obbligo di risultato ed il potere di programmazione.

Il magistrato, infatti - pur essendo tenuto ad una determinata produttività, al rispetto dei termini per la definizione dei processi (rapportati ai diversi gradi del giudizio) ed al rispetto dei termini per il deposito dei provvedimenti - non ha alcun poter di intervento né sui flussi dei procedimenti in entrata (iscrizioni a ruolo) né sui mezzi o sui collaboratori indispensabili per il conseguimento del risultato finale.

Ed è proprio in ragione di questo sbilanciamento - allo stato non risolto - che debba essere escluso che ogni ritardo possa risolversi in un mera carenza organizzativa, tantomeno imputabile al magistrato, essendo evidente che, anche per il giudice più organizzato, sussiste un limite oltre il quale non è più possibile evadere in modo soddisfacente la domanda di giustizia e ci si debba limitare ad apprezzare lo sforzo profuso dal giudice sotto il profilo numerico - comparativo nonché valutare il rispetto da parte di quest'ultimo delle priorità e delle emergenze”.

Applicando i suddetti principi in diritto appena sviluppati al caso concreto è da considerare, in primo luogo, la circostanza che il dott. **NOME 1**, pur avendo maturato ritardi consistenti e reiterati, ha profuso un notevole impegno nell'espletamento dell'attività giudiziaria.

E' emerso, infatti, dalla istruttoria come l'operato del magistrato si sia caratterizzato per una non comune produttività, collocandosi nella fascia più alta di sentenze depositate dai magistrati dell'ufficio di appartenenza in tutti gli anni oggetto di rilievi disciplinari (2007-2012), toccando il picco massimo dell'intero ufficio in ben 8 semestri su 16.

Inoltre, dalle statistiche in atti, emerge come il dott. **NOME 1** ha depositato in media 273 sentenze all'anno, definendo in media annualmente 467 procedimenti anche con modalità alternative alla sentenza, pur senza tener conto dei procedimenti per ingiunzione.

Specifico approfondimento deve essere, inoltre, dedicato alle scelte organizzative del dott. **NOME 1** nella gestione del proprio ruolo e alle ricadute

positive sia sulla sopra richiamata elevata produttività, sia sull'abbattimento delle pendenze nel ruolo del magistrato e, più in generale, della sezione di appartenenza.

In primo luogo, deve sottolinearsi come il magistrato, transitato nel 2009 dalla terza alla seconda sezione civile del Tribunale di **UFF. 1**, abbia consapevolmente e, quindi, in linea con i principi espressi nella sentenza di annullamento con rinvio delle SS.UU. civili Suprema Corte n. 2948/16, adottato una opzione organizzativa volta a garantire prioritariamente la continuità tra il giudice istruttore e l'organo decidente, anche allo scopo di favorire soluzioni conciliative del contenzioso, assumendo in decisione un numero di cause molto elevato, superiore alle ordinarie capacità di smaltimento, evitando, in tal modo, di lasciare al suo successore, nella imminenza dello scadere del termine decennale di permanenza nella medesima sezione, un pesante fardello di procedimenti da definire con sentenza. Scelta organizzativa della quale erano stati costantemente e reiteratamente informati, come emerso pacificamente nel presente procedimento, sia il Presidente del Tribunale di appartenenza del magistrato, sia il Consiglio Giudiziario di riferimento.

Ulteriore riscontro della non comune laboriosità del magistrato è costituito dal dato per cui, nel momento del citato passaggio ad altra sezione civile, il dott. **NOME 1** abbia chiesto di ricevere il ruolo più gravoso del proprio ufficio, costituito da 1343 cause pendenti, gestito in virtù di un piano di smaltimento approvato dal Presidente del Tribunale di **UFF. 1** con decreto in atti del 24.9.10, con conseguente definizione di 618 procedimenti (di cui 327 con sentenza) nell'anno 2010, 538 procedimenti (di cui 302 con sentenza) nel 2011 e 497 procedimenti (di cui 367 con sentenza) nel 2012, abbattendo, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2015 (anche se solo in parte ricadente nel periodo in contestazione) una percentuale di procedimenti ultra triennali presenti sul proprio ruolo dall'originario 55% al 6%.

Ulteriori dati di positivo rilievo relativo all'operato del magistrato emergono dai grafici inclusi nella memoria del 7.9.16, frutto di elementi obiettivi di fonte ministeriale, sulla base dei quali si evidenzia quanto segue:

- al 31.12.09, data in cui il magistrato ha lasciato la terza sezione civile per passare alla seconda, il suo ruolo aveva un numero molto ridotto (soltanto 21) di cause ultratriennali (il numero più basso nella sezione dopo quello di altro magistrato);
- nel periodo di permanenza nella terza sezione (2007-2011) la durata media delle cause del dott. **NOME 1** è stata, considerati gli avvicendamenti nei ruoli e al lordo dei tempi di ritardato deposito in contestazione, inferiore a tutti gli altri colleghi della sezione ad eccezione di due;
- nel periodo di permanenza in seconda sezione (2010-2012), oltre ad una verticale riduzione della anzianità del ruolo, malgrado le comprovate criticità caratterizzanti la seconda sottosezione, a

fronte di un ruolo iniziale (gennaio 2010) di 1343 cause e di sopravvenienze pari a complessive 1175 cause negli anni 2010-2012, la pendenza sul ruolo del dott. **NOME 1** scese a 838 cause al 31.12.2012.

Le indicate emergenze processuali appaiono idonee a far ritenere - in stretta aderenza coi principi di diritto espressi dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio per cui è procedimento e, da ultimo, con quelli di cui alla sentenza n. 82/16 di questa sezione in diversa composizione- che i ritardi riscontrati devono ritenersi giustificabili, in quanto non addebitabili a carenze funzionali od organizzative del giudice, ma in via esclusiva ai sopra descritti gravosissimi carichi di lavoro ai quali era sottoposto, peraltro secondo un programma comunicato e validato dal capo dell'ufficio e del quale era costantemente informato anche il consiglio giudiziario di riferimento, come pacificamente emerso in causa ed evincibile *in actis*.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve, pertanto, ritenersi esclusa la sussistenza dell'addebito, con conseguente assoluzione del magistrato dall'illecito disciplinare a lui ascritto.

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione

Visti gli artt. 18 e 19 D.L.vo. 23 febbraio 2006 n. 109

assolve

il dott. **NOME 1** dalla incolpazione a lui ascritta per essere rimasto escluso l'addebito.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Relatore
(Luca Forteleoni)

Il Presidente
(Giovanni Legnini)

Il Magistrato Segretario
(Giulio Adilardi)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Vincenzo Palumbo)